

WHISTLEBLOWING

INFORMATIVA SUI CANALI DI SEGNALAZIONE

Il **D.Lgs. n. 24/2023** ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi contenute hanno efficacia a decorrere dal **15 luglio 2023**.

Le disposizioni del Decreto si applicano a C.A.D.F. in quanto società *in house* così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 175/2016.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: COSA SI PUÒ SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all' articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;



CADF

La Fabbrica dell'Acqua

CADF SpA

Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
Capitale Sociale € 39.329.000
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Centralino 0533 725111
PEC: info@cadf.postecert.it
info@cadf.it

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all' articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse adatti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

PERSONE SEGNALANTI: CHI PUÒ SEGNALARE

- Dipendenti di CADF
- Collaboratori che prestano la propria attività lavorativa presso CADF
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso CADF
- Volontari e tirocinanti che prestano la propria attività lavorativa presso CADF
- Azionisti e persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza, o rappresentanza.

CANALI DI SEGNALAZIONE: COME SEGNALARE

- 1. Canali di segnalazione interna**
- 2. Canali di segnalazione esterna**
- 3. Divulgazione pubblica**
- 4. Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile**

1) CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

I canali di segnalazione interna sono quelli attivati nell'ambito del contesto lavorativo di CADF e si distinguono in:

Segnalazioni in forma scritta

La segnalazione in forma scritta è effettuata con modalità informatiche attraverso la piattaforma *WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali* per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo web <https://cadfspa.whistleblowing.it/>.

La gestione del canale di segnalazione è stata affidata al RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) di CADF Dott. Pietro Buzzi.

Segnalazioni in forma orale

In alternativa alla segnalazione in forma scritta la persona segnalante può richiedere un incontro diretto con il RPCT presso la sede di CADF. La richiesta di incontro diretto deve essere formulata per iscritto inviando apposita e-mail all'indirizzo pietro.buzzi@cadf.it.

Modalità di gestione delle segnalazioni effettuate attraverso i canali di segnalazione interna messi a disposizione da CADF

In caso di segnalazioni l'RPCT:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

2) CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è attivo il canale di segnalazione interna o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I canali di segnalazione esterna sono attivati da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); si invita a consultare le informazioni pubblicate sul sito internet di ANAC.

Modalità di gestione delle segnalazioni effettuate attraverso i canali di segnalazione interna messi a disposizione da ANAC

L'ANAC deve:



CADF

La Fabbrica dell'Acqua

CADF SpA

Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
Capitale Sociale € 39.329.000
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Centralino 0533 725111
PEC: info@cadf.postecert.it
info@cadf.it

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

3) DIVULGAZIONE PUBBLICA

La divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE SEGNALANTI

- Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.